Approvato con delibera nº 42 del 18/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%		
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%		
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,04%		
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160		
Aree fabbricabili	ee fabbricabili		0,76%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobile: In una zona dal comune: Centro storico delimitato allegata alla delibera di approvazione - Fabbricati a disposizione o utilizzati dire passivo - Requisiti soggettivi del locatario, co passivo utilizzatore: Persona giuridic d'impresa da un numero di mesi non - Destinazione d'uso: Utilizzato per a commerciale o per l'esercizio di arti e	o da apposita planimetria de delle tariffe di: Immobili locati o ttamente dal soggetto modatario o soggetto a esercente attivita' superiore a: 12 ttivita' produttiva e/o	0%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Requisiti del soggetto passivo: Portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92		0,4%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comoda Categoria catastale:	ato d'uso gratuito	0,53%	

catastale D)	- A/2 Abitazioni di tipo civile	
	- A/3 Abitazioni di tipo economico	
	- A/4 Abitazioni di tipo popolare	
	- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare	
	- A/6 Abitazioni di tipo rurale	
	- A/7 Abitazioni in villini	
	- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	
	- Con contratto registrato	
	- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo	
	grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747,	
	lett. c), della legge n. 160 del 2019)	
	- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi	
	come abitazione principale.	
	- Limitatamente ad un solo immobile.	

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/3/2025 alle 08:45:49